#### Capitolo 6

# Comunità energetiche e autoconsumo collettivo di energia: regolazione e concorrenza

Mario Renna

Sommario: 1. Il diritto dell'energia elettrica e rinnovabile: la competitività attraverso la dimensione orizzontale e reticolare. – 2. Comunità di energia rinnovabile e comunità energetiche dei cittadini: fattispecie metaindividuali e dinamiche commerciali. – 3. Autoconsumo aggregato di energia: profili funzionali e incidenza sul mercato energetico. – 4. Generazione distribuita, decentramento produttivo e tutela della concorrenza. – 5. Efficienza e integrazione dei mercati elettrici: la transizione energetica competitiva.

#### 1. Il diritto dell'energia elettrica e rinnovabile: la competitività attraverso la dimensione orizzontale e reticolare

Le comunità di energia rinnovabile (sin d'ora, CER) e le aggregazioni di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, da un lato, le aggregazioni di clienti attivi e le comunità energetiche di cittadini (sin d'ora, CEC), dall'altro, lasciano emergere un tratto comune alla Direttiva 2018/2001 (c.d. RED II)¹ e alla Direttiva 2019/944², coincidente con la promozione e la tutela dell'assetto concorrenziale del mercato energetico. Nell'ambito dell'articolato processo di transizione energetica³, si assiste ad una decisa incidenza regolatoria sull'auto-

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Il c.d. Winter Package - Clean Energy for all Europeans Package, presentato dalla Commissione europea nel 2016, si compone di otto testi legislativi adottati nel biennio 2018-2019: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package\_en. In tema, cfr. F. Vetrò, Evoluzioni del diritto europeo dell'energia, transizione energetica e sistema istituzionale: il ruolo del GSE s.p.a., in G.D. Comporti-S. Lucattini (a cura di), Orizzonti del diritto dell'energia. Innovazione tecnologica, Blockchain e fonti rinnovabili, Napoli, 2020, p. 92 ss.; E. Bruti Liberati-M. De Focattis-A. Travi (a cura di), La transizione energetica e il Winter Package. Politiche pubbliche e regolazione dei mercati, Milano, 2018 e E. Bruti Liberati-M. De Focattis-A. Travi (a cura di), L'attuazione dell'European Green Deal: i mercati dell'energia e il ruolo delle istituzioni e delle imprese, Milano, 2022. Per una riflessione sistematica, cfr. M. Clarich, voce Energia, in Enc. dir., I Tematici, III, Funzioni amministrative, Milano, 2022, pp. 453-454; nonché, R. Miccù, Lineamenti di diritto europeo dell'energia. Nuovi paradigmi di regolazione e governo multilivello, Torino, 2020, p. 121 ss.

nomia privata, accompagnata da una funzionalizzazione operativa<sup>4</sup> delle menzionate entità<sup>5</sup>: queste soggettività partecipano agli obiettivi comunitari dell'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, della riduzione del consumo di energia da fonti tradizionali e della condivisione di energia<sup>6</sup>.

La dimensione ultraindividuale ascende a co-elemento di una politica energetica partecipata<sup>7</sup>, alternativa rispetto alla verticalità dei mercati all'ingrosso e dei mercati *retail*, in cui emerge il potere economico e negoziale delle grandi *utilities*<sup>8</sup>. L'accresciuto peso specifico acquisito dalle forme metaindividuali nella produzione<sup>9</sup>, nella condivisione e nell'autoconsumo di energia non merita di essere apprezzato quale mero tentativo di ridefinizione politica del mercato energetico in nome di un *prosumerismo* crescente<sup>10</sup>: la concorrenza,

Per un parallelo con il contratto di rendimento energetico, avuto riguardo della conseguente «individuazione di una funzione che rileva per l'ordinamento in quanto misurabile», v. A. ZOPPINI, Conclusioni, in P. BIANDRINO-M. DE FOCATIIS (a cura di), Efficienza energetica ed efficienza del sistema dell'energia: un nuovo modello?, Milano, 2017, p. 187. Cfr., altresì, M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, pp. 829-831 e V. CAPPELLI, Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts, in Riv. quadr. dir. amb., 2019, 3, p. 18 ss., p. 37 ss. Per una analisi attenta al funzionamento del contratto di rendimento energetico, v. C. BENANTI, Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, Napoli, 2018; in tema, M. MAUGERI, Il contratto di rendimento energetico e i suoi «elementi minimi», in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, p. 420 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> F. Fracchia-P. Pantalone, Decider(ci) per la morte: crisi, sostenibilità, energie rinnovabili e semplificazioni procedimentali. Interpretare il presente con il paradigma delle relazioni intergenerazionali nutrite di solidarietà, Napoli, 2022, p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. Diestelmeier, V. Cappelli, Conceptualizing 'Energy Sharing' as an Activity of 'Energy Communities' under EU Law: Towards Social Benefits for Consumers?, in Journal of European Consumer and Market Law, 2023, p. 15 ss. In precedenza, P. Ranci, Nuovi modelli di tutela del consumatore nell'evoluzione del mercato dell'energia: elementi di rischio ed esigenze di protezione, in E. Bruti Liberati-M. De Focatiis-A. Travi (a cura di), Ancora sulla transizione nel settore dell'energia. gli aiuti di stato, la tutela del consumatore, Milano, 2019, p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. V. Cappelli, Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210), in Nuove leggi civ. comm., 2022, p. 1188; nonché, P.G. Biandrino, La generazione distribuita. Regolazione, contratto e infrastrutture di rete, in E. Bruti Liberati-M. De Focatiis-A. Travi (a cura di), La transizione energetica e il Winter Package. Politiche pubbliche e regolazione dei mercati, cit., p. 113 ss., p. 119 ss.

Nell'ambito del wholesale market, sia consentito un rinvio a M. Renna, Negoziazioni di energia all'ingrosso nei mercati centralizzati e nei mercati over the counter. Aspetti sostanziali e regolazione, in Oss. dir. civ. e comm., 2016, p. 261 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Meli, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di* energy sharing, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, pp. 631-634. Spiega V. Termini, *Energia. La grande trasformazione*, Roma-Bari, 2020, p. 23, come la trasformazione energetica sia «parte del processo che frammenta le grandi concentrazioni industriali in una moltitudine di centri produttivi; la filiera industriale si delocalizza e si decompone in mille segmenti nell'era post-fordista».

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> V. il volume curato da F.P. SIOSHANSI, Consumer, Prosumer, Prosumager. How Service Innovations Will Disrupt the Utility Business Model, E-book, 2019. Originariamente sul prosumer, A. TOFFLER, The Third Wave, New York, 1980, spec. p. 282 ss. Con riferimento al comparto energetico, cfr. M. MAUGERI, Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI, dei «prosumer» ai «consu-

piuttosto, esce rafforzata dal nuovo assetto regolatorio in quanto si intende accrescere la competitività a beneficio della filiera produttrice a monte e dei consumatori finali a valle.

Le CER e le CEC partecipano, secondo le modalità previste dalle Direttive di riferimento e dai decreti legislativi attuativi 8 novembre 2021, n. 199 (con riferimento alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e 8 novembre 2021, n. 210 (con riguardo al mercato interno dell'energia elettrica), al mercato energetico e rappresentano una concreta manifestazione della sussidiarietà orizzontale, essendo volte alla produzione e alla condivisione di energia in coerenza con un modello di azione *bottom up*<sup>11</sup>.

I modelli aggregativi possono favorire la flessibilità dei mercati energetici, come sottolineato dalla Commissione europea<sup>12</sup>; inoltre, grazie all'impiego di strumenti e tecnologie digitali<sup>13</sup>, tra cui la *blockchain* e i meccanismi operativi fondati sulla *distributed ledger technology*<sup>14</sup>, può giungersi ad una massimizzazione dell'efficienza dei sistemi collettivi energetici e di autoconsumo<sup>15</sup>.

matori» e ai «clienti finali», in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, p. 406 ss.; nonché, L. Ruggeri, Consumatore e prosumerismo energetico nel quadro regolatorio europeo, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, 16-bis, p. 3290 ss.; e, poco prima, EAD. (a cura di), Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era, Madrid, 2021.

Sulle CER, nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale, v. Corte cost., 23 marzo 2023, n. 48, con nota di M. Greco, Le comunità energetiche rinnovabili nel sistema di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2023, p. 634 ss. In tema, anche, F. Vetrò, Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2022, p. 101; M. Petrachi, La tutela dell'ambiente nel prisma della transizione ecologica, Torino, 2023, p. 201 ss. V., altresì, L. Ruggeri, La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo, in S. Monticelli-Ead. (a cura di), La via italiana alle comunità energetiche, Napoli, 2022, pp. 26-28; nonché, M. Pennasilico, Ambiente, mercato e "bilanciamento" degli interessi antagonisti: il lato oscuro della "transizione ecologica", in https://www.scuolamagistratura.it/document-s/20126/50195f50-3c29-3903-7eca-ead193983146.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> COM(2022) 552 final, Comunicazione della Commissione – Digitalizzare il sistema energetico, reperibile al link: data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13778-2022-INIT/it/pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. Meli, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di* energy sharing, cit., pp. 631-632. Sull'impatto della tecnologia, v. V. Termini, *Energia. La grande trasformazione*, cit., p. 22 ss.

Cfr. M.Q. Silvi, DLT e nuove opportunità evolutive per il Sistema Informativo Integrato nei mercati dell'energia, in Orizz. dir. civ. e comm., Fascicolo Speciale, 2022, p. 167 ss.; C. Ferrari, Dalle smart grids alle comunità energetiche, ivi, p. 189 ss.; L. Parola, Blockchain e contratti intelligenti: uno sguardo al mercato dell'energia, in E. Bruti Liberati-M. De Focatiis-A. Travi (a cura di), Aspetti della transizione: il teleriscaldamento, la #blockchain e i contratti intelligenti, Milano, 2019, p. 108 ss.; e V. Cappelli, Blockchain e fornitura di energia. Riflessioni in materia di responsabilità tra decentralizzazione e tutela dei consumatori, in Oss. dir. civ. e comm., 2019, p. 346 ss. In tema, A. Cocco, The Role of Energy Communities in the Energy Transition, in The Italian Law Journal, 2022, pp. 523-525.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Per un approfondimento teorico, X. ZWANZIGER, Die Digitalisierung des Messwesens als Voraussetzung zur Integration der erneuerbaren Energien in das Energieversorgungssystem, Baden-Baden, 2019; H. VAN SOEST, Peer-to-peer electricity trading. A review of the legal context, in Competition and Regulation in Network Industries, 2018, p. 180 ss.; e V. CAPPELLI, The emerging collaborative economy

La Commissione europea, invero, intende: *a*) individuare e stilare un elenco di strumenti digitali ed elaborare orientamenti circa la condivisione dell'energia e dello scambio tra pari; *b*) sviluppare una piattaforma sperimentale per testare e simulare le comunità energetiche "in combinazione" con lo scambio di energia fondato sulla *blockchain*.

In questo contesto può essere menzionata la fattispecie reticolare dello scambio tra pari di energia rinnovabile, in cui automazione e decentramento decisionale emergono in modo robusto e concorrono a delineare una nuova infrastruttura cooperativa, virtuale e *user-centered* del mercato energetico<sup>16</sup>: si profila così una nuova dimensione della competitività e del pluralismo nel mercato energetico<sup>17</sup>.

In particolare, giova rilevare come le vendite *off-grid* o attraverso *micro-grid* di energia rinnovabile possano favorire economie di scala e generare incentivi anche per le reti pubbliche: emerge, così, una ulteriore tappa del processo di liberalizzazione che da decenni connota il comparto energetico<sup>18</sup>. Il ricorso alla *blockchain*, ovvero alla negoziazione attraverso piattaforme sicure e capaci di favorire scambi istantanei, oltre a neutralizzare i costi transattivi legati al profilo informativo, specie con riguardo alle condizioni economiche<sup>19</sup>, può assicura-

in the energy sector. Consumer and prosumer protection in peer-to-peer electricity platforms, in E. Bargelli-V. Calderai (a cura di), A contract law for the age of digital platforms?, Pisa, 2021, p. 157 ss. V., altresì, I. Martone, Gli smart contracts. Fenomenologia e funzioni, Napoli, 2022, p. 125 ss. <sup>16</sup> In precedenza, per alcune interessanti considerazioni, T. Salonico, Il ruolo delle reti virtuali, alternative e interne, in G. Napolitano-A. Zoppini (a cura di), Annuario di diritto dell'energia 2012. Il regime giuridico delle infrastrutture dell'energia, Bologna, 2012, p. 113 ss., p. 129 ss. In tema, anche, L. Cappello, L'evoluzione del consumatore negli ecosistemi decentralizzati. L'impatto della digitalizzazione e della Blockchain, Torino, 2022, p. 111; E. Navarretta, Introduzione ai profili giuridici della tecnologia Blockchain, in Ead.-L. Ricci-A. Vallini (a cura di), Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di Blockchain, I, Blockchain, democrazia e tutela dei diritti fondamentali, Torino, 2021, p. 12; T. Favaro, Stato, mercato, consumatore di energia: Blockchain e nuove funzioni regolatorie, in E. Navarretta-L. Ricci-A. Vallini (a cura di), Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di Blockchain, II, Blockchain, mercato e circolazione della ricchezza, Torino, 2021, pp. 194-195, pp. 197-200.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sulla effettiva partecipazione del modello energetico decentrato al mercato dell'energia, v. V. Palmisano, *Il* Clean Energy Package *e gli abilitanti normativi al modello* peer-to-peer *e allo* smart contract. *Un nuovo modello di energia decentrata e partecipata*, in E. Bruti Liberati-M. De Focatiis-A. Travi (a cura di), *Aspetti della transizione: il teleriscaldamento, la #blockchain e i contratti intelligenti*, cit., pp. 86-87; V. Cappelli, Blockchain *e fornitura di energia. Riflessioni in materia di responsabilità tra decentralizzazione e tutela dei consumatori*, cit., p. 348.

M.R. MAUGERI, Smart contracts, smart grids e smart meters: i nuovi orizzonti nel mercato dell'energia e la tutela del consumatore/prosumer, in G.D. COMPORTI-S. LUCATTINI (a cura di), Orizzonti del diritto dell'energia. Innovazione tecnologica, Blockchain e fonti rinnovabili, cit., p. 13, p. 16; T. FAVARO, Può la tecnologia regolare? Blockchain e «scambio tra pari» di energia rinnovabile, in Riv. reg. mercati, 2019, 2, pp. 298-299. Utili spunti in S.A.C.M. LAVRIJSSEN-A. CARRILLO, Radical innovation in the energy sector and the impact on regulation, TILEC Discussion Paper No. DP 2017-017.

19 Precisa M. MELI, Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing, cit., p. 655, che «la Blockchain (come catena di blocchi che gestiscono più transazioni) gioca un ruolo

re una competitività sistemica e favorire una reazione istituzionale tempestiva dinanzi alle distorsioni del mercato<sup>20</sup>. Si pensi, a titolo di esempio, all'apposizione di una clausola allo *smart contract*, che, al rilevamento di incrementi di prezzo superiori ad una certa misura prestabilita, inneschi una segnalazione all'ARERA<sup>21</sup> o anche all'AGCM<sup>22</sup>, con conseguente attivazione dei rispettivi poteri regolatori e sanzionatori<sup>23</sup>. Anche nell'ambito del *peer-to-peer trading* di energia rinnovabile rimane però centrale assicurare la massima effettività (*i*) alla protezione delle posizioni giuridiche soggettive rivestite<sup>24</sup>, come si evince dall'art. 2 n. 18 RED II, e (*ii*) alla tutela della concorrenza dinanzi al verificarsi di illeciti anticompetitivi, magari sotto forma di restrizioni arbitrarie escludenti l'accesso alla piattaforma in caso di sistemi *permissioned*, e di manipolazioni del mercato<sup>25</sup>.

essenziale, perché permette di certificare quando un nodo di rete acquisisce energia o la immette e, a partire da questo, di creare un *hub* di gestione per gli scambi». In tema, V. Cappelli, Blockchain *e fornitura di energia. Riflessioni in materia di responsabilità tra decentralizzazione e tutela dei consumatori*, cit., p. 349; C. Ferrari, *Dalle* smart grids *alle comunità energetiche*, cit., p. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Per una riflessione critica, attenta all'applicazione degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riferimento al peer-to-peer electricity trading e alla condotta degli intermediari delle piattaforme, v. L. de Almeida-V. Cappelli-N. Klausmann-H. van Soest, Peer-to-Peer Trading and Energy Community in the Electricity Market - Analysing the Literature on Law and Regulation and Looking Ahead to Future Challenges, EUI Working Paper RSC 2021/35, pp. 23-25.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sempre V. Cappelli, Blockchain *e fornitura di energia. Riflessioni in materia di responsabilità tra decentralizzazione e tutela dei consumatori*, cit., p. 348, ravvisa che «l'assenza di una autorità centrale responsabile della fornitura di energia rappresenta la questione maggiormente problematica in termini giuridici, soprattutto in riferimento ad un servizio di carattere universale».

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Con particolare riferimento alla competenza di ARERA e AGCM, specie con riferimento agli illeciti antitrust, v. G. Pitruzzella, La Strategia energetica nazionale: il punto di vista dell'Autorità di concorrenza, in L. Carbone-G. Napolitano-A. Zoppini (a cura di), Annuario di diritto dell'energia 2019. La Strategia energetica nazionale: «governance» e strumenti di attuazione, Bologna, 2019, p. 347 ss. In tema, v. il Protocollo d'intesa AGCM - AEEGSI, 23 ottobre 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> T. Favaro, *Può la tecnologia regolare?* Blockchain *e «scambio tra pari» di energia rinnovabile*, cit., pp. 316-317.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Suggeriscono L. de Almeida-V. Cappelli-N. Klausmann-H. van Soest, *Peer-to-Peer Trading and Energy Community in the Electricity Market - Analysing the Literature on Law and Regulation and Looking Ahead to Future Challenges*, cit., p. 18, che «it appears that the most suitable solution would be to qualify P2P electricity platforms as providers of information society services subject to the e-Commerce Directive and, at the same time, as electricity suppliers, according to the Electricity Directive. It would ensure a high level of protection to consumers in their twofold role as digital consumers and as electricity consumers. At the same time, this dual qualification could assure a fairer competition by obliging providers of P2P platforms to comply with the strict market requirements imposed on electricity suppliers».

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Per alcune considerazioni critiche, v. V. Cappelli, Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210), cit., p. 1198. Si legge nel paper di L. de Almeida-V. Cappelli-N. Klausmann-H. van Soest, Peer-to-Peer Trading and Energy Community in the Electricity Market - Analysing the Literature on Law and Regulation and Looking Ahead to Future Challenges, cit., p. 23, che «electronic platform intermediaries potentially gain enormous market power throu-

## 2. Comunità di energia rinnovabile e comunità energetiche dei cittadini: fattispecie metaindividuali e dinamiche commerciali

Ai fini di una analisi attenta alle implicazioni in termini di concorrenza, occorre ricordare come le CER vengano compiutamente definite dalla RED II<sup>26</sup> alla stregua di soggetti giuridici caratterizzati da una struttura aperta e da una partecipazione volontaria, autonomi<sup>27</sup> ed effettivamente controllati da «azionisti o membri»<sup>28</sup>, tra cui possono essere annoverate persone fisiche, PMI e autorità locali comprese le P.A.<sup>29</sup>, ubicati in prossimità degli impianti di produzione energetica che appartengono e sono sviluppati dalla comunità. L'azione delle CER è diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali in chiave comunitaria, avvantaggiando i componenti o le comunità locali di riferimento, piuttosto che generare profitti finanziari<sup>30</sup>.

Alle CER è riconosciuto il diritto di (*i*) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile – secondo lo schema italiano ciò rileva con riferimento alla parte eventualmente eccedentaria di energia, stante la prioritaria destinazione dell'energia autoprodotta per l'autoconsumo istantaneo o per la condivisione tra i membri della comunità [art. 31, comma 2, lett. *b*),

gh network effects and economies of scale, thereby having the ability to change market structures completely [...]».

Per quanto invece attiene al recepimento italiano v., oltre all'art. 42-bis d.l. 30 dicembre 2019, gli artt. 31-33 del d.lgs. 199/2021, nonché, ora, la deliberazione 27 dicembre 2022, 727/2022/R/ eel dell'ARERA e le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, redatte dal GSE in data 4 aprile 2022. Per un commento puntuale, cfr. E. Cusa, Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in Orizz. dir. comm., 2020, p. 83 ss.; E. Giarmanà, Autoconsumo collettivo e comunità energetiche, in AmbienteDiritto.it, 2021, 1, p. 4 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> M. Jasiak, Energy Communities in the EU: Challenges for the Implementation of the EU Legal Framework, in M.M. Roggenkamp-C. Banet (a cura di), in European Energy Law Report, Cambridge (UK), 2022, p. 201.

L'art. 31, comma 1, lett. *b*), d.lgs. 199/2021, come modificato dall'art. 47, comma 1, lett. *c*), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 dispone che «la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> V., ad esempio, quanto disposto dall'art. 20, comma 2, d.l. 1° marzo 2022, n. 17, circa la possibile costituzione di CER da parte del Ministero della Difesa e dall'art. 10, comma 2, d.l. 23 settembre 2022, n. 144, per quanto riguarda la costituzione di CER da parte del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e degli uffici giudiziari, nonché l'art. 16, comma 3-bis, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, con riferimento alla costituzione di CER da parte dell'Agenzia del Demanio.

<sup>30</sup> Art. 2 n. 16 RED II.

d.lgs. 199/2021] – anche attraverso accordi di compravendita<sup>31</sup>; (*ii*) scambiare all'interno della comunità l'energia generata dalle unità di produzione detenute dalle singole CER<sup>32</sup>; (*iii*) accedere a tutti i mercati energetici appropriati<sup>33</sup>, sia direttamente sia mediante aggregazione, in modalità non discriminatoria<sup>34</sup>.

Proprio quest'ultimo aspetto consente di mettere in risalto il delinearsi di un sistema energetico plurale, presupposto necessario di una auspicata e accresciuta competitività. D'altronde, l'assetto concorrenziale verrebbe vanificato qualora gli Stati membri non rimuovano gli ostacoli giuridici e amministrativi, ovvero qualora alterino l'assetto di mercato disapplicando regole e disposizioni valevoli invece per i soggetti tradizionalmente attivi nel mercato energetico. Così, l'art. 22, par. 4, lett. d), RED II dispone che le CER «siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti». Al contempo, il gestore nazionale del sistema di distribuzione dovrà cooperare con le CER, facilitando i trasferimenti di energia all'interno delle medesime entità: pertanto, «i membri della comunità non dovrebbero essere esentati da pertinenti costi, oneri, prelievi e imposte di misura adeguata che sarebbero a carico dei consumatori finali che non sono membri di una comunità, produttori in una situazione analoga, o qualora sia utilizzato qualsiasi tipo di infrastruttura di rete pubblica per tali trasferimenti»35.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ai sensi dell'art. 2 n. 17 RED II, si tratta di contratti aventi ad oggetto l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica. V. M. Meli, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di* energy sharing, cit., p. 653.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lett. *c*), d.lgs. 199/2021, «i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite». In tema, v. l'articolata analisi di E. Cusa, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., p. 92 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> L'art. 2 n. 9 Direttiva 2019/944 così definisce i mercati dell'energia elettrica: «i mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell'energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri».

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> In tema, L. De Almeida-V. Cappelli-N. Klausmann-H. van Soest, *Peer-to-Peer Trading and Energy Community in the Electricity Market - Analysing the Literature on Law and Regulation and Looking Ahead to Future Challenges*, cit., p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Considerando 71 RED II. In tema, L. DE ALMEIDA-V. CAPPELLI-N. KLAUSMANN-H. VAN SOEST, Peer-to-Peer Trading and Energy Community in the Electricity Market - Analysing the Literature on

Le CER incidono sul sistema energetico<sup>36</sup>: si noti come, nel computo della quota di energia da fonti rinnovabili, il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro, tra cui vi rientra l'energia prodotta dalle CER oltre che dagli autoconsumatori di energia rinnovabile. A ciò si aggiunga la centralità, causalmente rilevante, dell'impatto sociale<sup>37</sup>, ovvero la massimizzazione del benessere ultraindividuale, capace di delineare una soggettività energetica non appiattita sul perseguimento di finalità lucrative. Le CER, dunque, rappresentano un prodotto dell'economia civile<sup>38</sup>, autonomo e distinto dai soggetti aderenti, avente una peculiare tecnica allocativa (di marca cooperativa) delle risorse finanziarie<sup>39</sup> e dotato di una adeguata connotazione professionale<sup>40</sup>: le CER, infatti, partecipano ai mercati dell'energia, possono attirare la partecipazione di capitali privati e pubblici e generano economie di scala<sup>41</sup>. Il che impone, in chiave regolatoria, un level playing field<sup>42</sup> che favorisca una competizione nel mercato energetico con «gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi»<sup>43</sup>.

Le CEC, in base a quanto disposto dalla Direttiva 2019/944, costituiscono soggetti giuridici fondati sulla partecipazione volontaria, necessariamen-

Law and Regulation and Looking Ahead to Future Challenges, cit., p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> L. Ammannati, Transizione energetica, "just transition" e finanza, in D. Rossano (a cura di), La supervisione finanziaria dopo due crisi. Quali prospettive, Milano, 2023, p. 370; T. Favaro, Pubblico, privato e collettivo: la transizione ecologica tra società e comunità, in Dialoghi di diritto dell'economia, aprile 2022, p. 1 ss., in https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/04/2022-Favaro-Pubblico-privato-e-collettivo.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Sull'*impact factor* nel comparto del mercato energetico rinnovabile, v. *Considerando* 63 RED II: «nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile». Per approfondimenti, S.F. Verde-N. Rossetto, *The future of renewable energy communities in the EU: an investigation at the time of the Clean Energy Package*, Badia Fiesolana (European University Institute), 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> L. Becchetti, Comunità energetiche per rispondere alle sfide della transizione green. Installando capacità produttiva imprese e cittadini possono passare da «consumer» a «prosumer», in https://www.ilsole24ore.com/art/comunita-energetiche-rispondere-sfide-transizione-green-AEPtDX8.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> E. Cusa, Energy Cooperatives and Sustainable Development, in W. Tadjudje-I. Douvitsa (a cura di), Perspectives on Cooperative Law. Festschrift In Honour of Professor Hagen Henry, E-book, 2022, spec. p. 247 ss.; e C. Ferrari, Dalle smart grids alle comunità energetiche, cit., p. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cfr. art. 31, comma 1, lett. *d*) e comma 2, lett. *f*), d.lgs. 199/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> R. MICCÙ-M. BERNARDI, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale, in Aa.Vv., Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola Bilancia, in federalismi.it, 2022, 4, p. 612, p. 619. V., anche, P. GRIMALDI, Le fonti di energie rinnovabili nella circular economy, E-book, 2021, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> P. Ranci, *L'energia elettrica e il gas*, in G. Tesauro-M. D'Alberti (a cura di), *Regolazione e concorrenza*, Bologna, 2000, p. 129 ss., p. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Considerando 71 RED II.

te aperti e controllati da membri o soci che corrispondano a persone fisiche, autorità locali, tra cui le amministrazioni comunali, e piccole imprese. Tali comunità agiscono primariamente per offrire agli associati o al territorio di riferimento benefici ambientali, economici o sociali. Inoltre, possono «partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci» [art. 2, n. 11, lett. c)]<sup>44</sup>.

Numerose sono le ricadute concorrenziali che possono essere evinte dalla lettura dell'art. 16 della Direttiva 2019/944. Gli Stati membri dovranno assicurare che le CEC «siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti, anche in relazione alla registrazione e alla concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che rispecchiano i costi in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, in modo da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema» [par. 1, lett. e)], mentre potranno prevedere che le CEC «abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4» [par. 2, lett. b)] e, inoltre, beneficino delle esenzioni previste per i sistemi di distribuzione chiusi ai sensi dell'art. 38, par. 2.

Il legislatore europeo rimette agli Stati la possibilità di concedere alle comunità il diritto di *gestire* la rete di distribuzione zonale: in questo caso, le CEC verranno assoggettate ad adeguati oneri di rete, secondo quanto meglio definito dall'art. 16, par. 4, lett. b), e non dovranno discriminare o danneggiare i clienti che rimangono connessi al sistema di distribuzione<sup>45</sup>. Inoltre, gli Stati membri provvederanno a rendere effettivo, e paritario, l'accesso delle CEC a

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Per quanto concerne il recepimento domestico, v. art. 14, commi 6-11, d.lgs. 210/2021. In tema, M.F. Lucente, *La comunità energetica dei cittadini*, in S. Monticelli-L. Ruggeri (a cura di), *La via italiana alle comunità energetiche*, cit., p. 49 ss.

<sup>45</sup> Si legge all'art. 14, comma 7, d.lgs. 210/2021 quanto segue: «la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA [...]». In tema, T. Favaro, *Pubblico, privato e collettivo: la transizione ecologica tra società e comunità*, cit., p. 10.

tutti i mercati dell'energia; al contempo, nell'ottica di una piena competitività tra gli attori del mercato, si riconosce l'eventuale responsabilità finanziaria per gli squilibri apportati alla rete elettrica nonché la responsabilità del bilanciamento. Da ultimo, per quanto attiene al diritto di organizzare la condivisione infracomunitaria dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di cui la singola comunità è proprietaria, rimangono impregiudicati «gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, sulla base di un'analisi costi-benefici trasparente delle risorse distribuite di energia sviluppata dall'autorità nazionale competente» (art. 16, par. 3).

L'assicurazione di un effettivo livello di concorrenza e la previsione di un trattamento non discriminatorio<sup>46</sup> permettono di inquadrare le CEC e le CER nell'alveo di un *social commitment* fiscalmente agevolato ma pur sempre volto ad alimentare l'efficienza sistemica complessiva<sup>47</sup>. Rinviene legittimazione un modello di azione cooperativa<sup>48</sup> – cui è possibile affiancare, con riferimento alle CER, la qualifica di ente del Terzo settore<sup>49</sup>, così come ora previsto dall'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, lett. *e*), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 5, comma 1, lett. *e*), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117<sup>50</sup> – operante sulla base dei principi di mercato (ciò, ad esempio, può evincersi dai *Considerando* 43 e 46 Direttiva 2019/944)<sup>51</sup>.

<sup>46</sup> Per alcune considerazioni sistematiche, M. SIRAGUSA, Gli obblighi di non discriminazione nella regolazione settoriale e nella disciplina antitrust, in G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di), Annuario di diritto dell'energia 2012. Il regime giuridico delle infrastrutture dell'energia, cit., p. 147 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Chiariscono L. de Almeida-V. Cappelli-N. Klausmann-H. van Soest, *Peer-to-Peer Trading and Energy Community in the Electricity Market - Analysing the Literature on Law and Regulation and Looking Ahead to Future Challenges*, cit., p. 27, che «ECs using the regulated system infrastructure should contribute to the recovery of system costs and be rewarded only as far as their activity brings a reduction in those costs». Per concrete applicazioni, cfr. U. Patroni Griffi, *Le comunità energetiche portuali*, in *Dir. pubbl. eur.*, Rassegna online, 2023, p. 1 ss.; M. Romeo, *Produzione di agroenergie, autoconsumo collettivo e comunità energetiche*, in *www.rivistadga.it*, 2021, 4, p. 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. A. Bucelli-M.V. De Giorgi, *ETS e politica estiva*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, II, p. 1138; C. Favilli, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, in *Resp. civ. e prev.*, 2023, pp. 393-399.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> G. Alpa, Un nuovo statuto dei diritti nella società dei cambiamenti, in Accademia, 2023, p. 128.

<sup>50</sup> A. Fici, L'autoconsumo organizzato di energie rinnovabili diventa attività di interesse generale: un definitivo passo in avanti verso le CER del Terzo settore, in terzjus.it, 29 luglio 2023. Prima delle modifiche impresse al decreto sull'impresa sociale e al codice del Terzo settore da parte dell'art. 3-septies d.l. 29 maggio 2023, n. 57, cfr. C. Petteruti, Il ruolo del Terzo Settore nella tutela dell'ambiente e nella transizione energetica. Esperienze europee a confronto, in Soc. e diritti, 2023, spec. p. 139 ss.; L. Ruggeri, La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo, cit., p. 29.

Dalla lettura di quest'ultimo si ricava quanto segue: «le comunità energetiche dei cittadini non dovrebbero essere soggette a restrizioni normative quando applicano tecnologie dell'informazione e della comunicazione esistenti o future per condividere tra i loro membri o soci, sulla base di principi di mercato, l'energia elettrica prodotta utilizzando impianti di generazione all'interno della comunità energetica dei cittadini, per esempio compensando la componente energetica dei membri o soci con la produzione disponibile all'interno della comunità, anche se la condivisione avviene sulla rete pubblica, purché entrambi i punti di misura appartengano alla comunità. La condivisione con-

## 3. Autoconsumo aggregato di energia: profili funzionali e incidenza sul mercato energetico

Il fenomeno partecipativo nella fase di produzione e di circolazione dell'energia rinnovabile si consolida attraverso la disciplina degli autoconsumatori di energia rinnovabile (art. 21 RED II)<sup>52</sup>. Si tratta di un gruppo di almeno due autoconsumatori – ovvero, secondo il dato normativo interno, di clienti finali (associati) che agiscono in siti definiti (nello stesso edificio o condominio)<sup>53</sup> – che opera al fine della produzione di energia elettrica rinnovabile per il consumo interno e del conseguente immagazzinamento o vendita del bene mobile autoprodotto per la parte eccedente il consumo. Inoltre, per gli autoconsumatori diversi dai nuclei familiari, le predette attività non dovranno costituire «l'attività commerciale o professionale principale» (così, art. 2 n. 14 RED II).

L'art. 21 RED II necessita di essere coordinato con gli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, affinché risulti salvaguardata la tenuta concorrenziale del mercato interno dell'energia. Va osservato come gli autoconsumatori di energia non debbano essere assoggettati: «i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi; ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe» [art. 21, par. 2, lett. a), nn. i) e ii), RED II]. Al contempo, agli autoconsumatori la Direttiva riconosce il diritto di installare e gestire appositi sistemi di stoccaggio senza la duplicazione di oneri e il diritto a ricevere una remunerazione, anche sottoforma di sostegno e facilitazioni finanziarie, per l'energia rinnovabile autoprodotta e immessa nella rete, «che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società» [art. 21, par. 2, lett. d), RED II].

Gli autoconsumatori che si trovano nel medesimo edificio, compresi i condomini, possono essere autorizzati dagli Stati ad esercitare collettivamente le attività suddette, oltre ad organizzare gli scambi energetici *peer-to-peer*, a condizione che rimanga inalterata l'applicazione degli oneri di rete, nonché dei

sente ai membri o soci di essere riforniti di energia elettrica proveniente da impianti di generazione all'interno delle comunità senza trovarsi in prossimità fisica diretta dell'impianto di generazione o sottesi a un punto di misura unico».

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> M. Meli, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di* energy sharing, cit., p. 638. In tema, V. Palmisano, *Il* Clean Energy Package *e gli abilitanti normativi al modello* peer-to-peer *e allo* smart contract. *Un nuovo modello di energia decentrata e partecipata*, cit., p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Art. 30, comma 2, d.lgs. 199/2021. În tema, C. Ferrari, *Dalle* smart grids *alle comunità energetiche*, cit., p. 193 ss.; E. Giarmanà, *Autoconsumo collettivo e comunità energetiche*, cit., p. 11 ss.

canoni e dei prelievi applicabili a ciascun autoconsumatore<sup>54</sup>. Il regime di favore verso l'autoconsumo aggregato di energia rinnovabile traspare dal paragrafo 6 dell'art. 21 RED II: gli Stati membri provvederanno a rimuovere le barriere che limitano l'autoconsumo, facilitando, di contro, la massima partecipazione, l'accesso ai finanziamenti e consentendo una applicazione non discriminatoria dei regimi di sostegno esistenti<sup>55</sup>. Inoltre, nell'ambito di una effettiva partecipazione ai segmenti di mercato, gli Stati membri garantiranno che «gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete» [art. 21, par. 6, lett. f)].

Condivisione e competitività integrano due fattori a fondamento della pratica negoziale dell'autoconsumo aggregato di energia elettrica rinnovabile, e, pertanto, la risposta del singolo legislatore nel trasporre la Direttiva e nel definire ogni ulteriore trattamento disciplinare non potrà che essere orientata e giustificata da un *market-based approach* che assicuri effettività al diritto comunitario<sup>56</sup>. Peraltro, il trattamento fiscale dovrà tenere conto dell'effettiva capacità di tali soggetti di apportare una riduzione di costi per il sistema energetico generale: dunque, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, solo un regime di sostegno efficiente e puntuale, capace di indirizzare la leva finanziaria in senso effettivamente premiale alla luce degli obiettivi energetici comunitari, potrà risultare conforme alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Parimenti significativa è la disciplina prevista dalla Direttiva 2019/944 in materia di clienti attivi del mercato energetico, tesa ad ampliare l'articolazione professionale del segmento dell'energia elettrica e a potenziare la flessibilità sistemica<sup>57</sup>. I clienti finali, oltre che individualmente, potranno, a livello consorziato, consumare o conservare l'energia elettrica prodotta, ovvero vendere il bene in oggetto o partecipare ai meccanismi di flessibilità ed efficienza energetica. Tali attività non dovranno costituire la principale attività commerciale o professionale dei soggetti che ambiscono a rivestire la qualifica di clienti attivi (art. 2 n. 8). Ancora, l'azione dei clienti attivi dovrà essere sostenuta dagli Stati membri, risultando preclusa la previsione di requisiti tecnici o amministrativi e di oneri discriminatori o sproporzionati<sup>58</sup>. Oltre all'intervento promozionale e

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Art. 21, par. 4, RED II.

<sup>55</sup> In tema, M. Meli, Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing, cit., p. 636.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> F. Festi, Contratti regolati e generazione distribuita, in E. Bruti Liberati-M. De Focatiis-A. Travi (a cura di), La transizione energetica e il Winter Package. Politiche pubbliche e regolazione dei mercati, cit., p. 126. V., altresì, A. Caramizaru-A. Uihlein, Energy communities: an overview of energy and social innovation, EUR 30083 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Considerando 10 Direttiva 2019/944.

Pienamente conforme è quanto disposto dall'art. 14 d.lgs. 210/2021.

a riconoscere il diritto di partecipare ai meccanismi di flessibilità e di efficienza energetica, il legislatore comunitario ricorre ad un approccio responsabilizzante, così attestando la professionalità degli operatori collettivi, come si evince dalla previsione sugli squilibri generati dai clienti attivi alla rete elettrica<sup>59</sup>.

#### 4. Generazione distribuita, decentramento produttivo e tutela della concorrenza

La dimensione reticolare che anima il comparto energetico non è esente dal rispetto di principi, regole e procedure di derivazione comunitaria in materia di concorrenza<sup>60</sup>. La salvaguardia dell'integrità del mercato transita da una costante assicurazione di un alto livello di competitività, che, diversamente, verrebbe compromesso qualora gli Stati membri provvedessero a delineare regimi di favore e agevolazioni di tipo fiscale privi di una ragionevole giustificazione sia sociale che economica<sup>61</sup>. L'art. 22, par. 7, RED II impone agli Stati membri di tenere conto delle specificità delle CER in occasione della elaborazione dei regimi di sostegno, al fine di permettere una competizione paritaria sul mercato per l'ottenimento di un sostegno.

Diventa, allora, opportuno considerare quanto previsto nella Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, approvata nel 2022 dalla Commissione europea<sup>62</sup>. Considerata la compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di precise attività, purché «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse», supereranno il vaglio di liceità le misure di sostegno pubblico a favore di attività economiche che accrescano la sostenibilità e riducano le esternalità negative legate all'impatto ambientale e alle emissioni climatiche. Le misure incentivanti, in ogni caso, non potranno fungere da mera copertura dei costi sostenuti o da compensazione del rischio d'impresa, dovendo essere specificamente ed adeguatamente volte a supportare

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ai sensi dell'art. 15, par. 2, lett. fj, Direttiva 2019/944, i clienti attivi «sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943».

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> R. Prodi, *Prefazione. Le direzioni inedite della politica energetica mondiale* al volume di V. Termini (con L. Colantoni), *Il mondo rinnovabile. Come l'energia pulita può cambiare l'economia, la politica e la societ*à, Roma, 2018, p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> G. BELLANTUONO, Renewables, Investments, and State Aids: Exploring the Legal Side of Polycentricity, in A. De Luca-V. Lubello-N. Lucifero (a cura di), The European Union Renewable Energy Transition, Milano, 2019, p. 129 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Commissione europea, Comunicazione della Commissione (2022/C 80/01). In tema, v. RESCoop. eu, *How can the State aid guidelines help energy communities address the energy crisis?*, 23 dicembre 2022, p. 1 ss., pp. 16-17.

una determinata attività economica nel quadro di un più articolato processo di transizione verso attività ecosostenibili, alla luce di quanto disposto dal Regolamento 2021/1119<sup>63</sup>.

Gli aiuti di Stato dovranno, dunque, risultare conformi al principio di proporzionalità e costituire uno strumento minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato. La proporzionalità sarà soddisfatta qualora vi sia una procedura di gara competitiva e non discriminatoria, avente criteri oggettivi prestabiliti, pubblicati con congruo anticipo, e selettivi.

Con particolare riguardo al rapporto tra effetti positivi dell'aiuto ed effetti negativi in termini di concorrenza e scambi, la Commissione europea «accoglierà generalmente con favore altre caratteristiche proposte dagli Stati membri per agevolare la partecipazione delle PMI e, laddove opportuno, delle comunità di energia rinnovabile alle procedure di gara competitive, a condizione che gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall'accettazione superino i possibili effetti distorsivi»<sup>64</sup>. Il sostegno alle CER può anche evincersi dalla possibilità riconosciuta agli Stati membri di derogare all'obbligo di assegnare gli aiuti e determinarne il conseguente livello attraverso una procedura competitiva qualora i beneficiari coincidano con piccoli progetti definiti come segue: «iv) per i progetti di comunità di energia rinnovabile o interamente di proprietà di PMI con una capacità installata o una domanda massima pari o inferiore a 6 MW; v) per i progetti interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile per la sola produzione di energia eolica, con capacità installata pari o inferiore a 18 MW»<sup>65</sup>.

## 5. Efficienza e integrazione dei mercati elettrici: la transizione energetica competitiva

La generazione diffusa e le forme di autoconsumo collettivo, non più sussumibili all'interno del paradigma dell'autoconsumo *one-to-one*, sono al centro di una nuova fase regolatoria, espressione di una stagione di politica del diritto energetico chiamata a garantire competitività, flessibilità e adeguatezza del sistema<sup>66</sup>. Può segnalarsi come l'ARERA, nel definire gli obiettivi istituzionali, intenda promuovere un funzionamento efficiente e partecipato dei mercati

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), par. 75.

<sup>65</sup> Comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), par. 107, lett. b). V. anche il par. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> P. RANCI-A. POTOTSCHNIG, Green Deal *e rete unica europea*, in E. BRUTI LIBERATI-M. DE FOCATIIS-A. TRAVI (a cura di), *L'attuazione dell'*European Green Deal. *I mercati dell'energia e il ruolo delle istituzioni e delle imprese*, cit., p. 177.

al dettaglio e favorire l'espansione di un sistema di tutele non economiche – legato alla trasparenza – a beneficio delle CER<sup>67</sup>. La regolazione del mercato energetico incide sull'autonomia privata sia in termini di organizzazione che di attività, nonché di relazioni contrattuali, conformando l'iniziativa economica in ragione degli interessi metaindividuali, eterogenei e concorrenti, presenti nel quadro giuridico sovranazionale<sup>68</sup>. L'aumento a livello soggettivo dei player dell'energia invita a riconsiderare forme giuridiche, realtà economiche e rapporti contrattuali, prestando attenzione al mantenimento dell'equilibrio concorrenziale del mercato: la competitività potrà tratte giovamento dalla proliferazione dei soggetti attivi nel mercato energetico, ma il supporto delle nuove entità non potrà legittimare regimi di sostegno o misure derogatorie che finiscano per distorcere la concorrenza, ponendo in una posizione strumentalmente deteriore gli operatori di grande taglia con conseguente nocumento per gli investimenti pianificati ed effettuati in base al ragionevole affidamento sulla tenuta di un preciso sistema giuridico<sup>69</sup>.

<sup>67</sup> ARERA, Quadro strategico 2022-2025.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> N. Irti, Contratto e fonti regolative, in M. De Focatiis-A. Maestroni (a cura di), Dialoghi sul diritto dell'energia, II, Contratti dell'energia e regolazione, Torino, 2015, p. 4. Ricorda l'A., come il contratto regolato appartenga allo statuto normativo dell'energia. Più recentemente, v. lo studio monografico di S. Zuccarino, Il contratto «conformato» quale strumento normativo del mercato energetico, Napoli, 2021, p. 182 ss., p. 195 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> J. Kühling, Die Förderung erneuerbarer Energien zwischen EU-Beihilfenrecht und der neugefassten EE-Richtlinie – Auf dem Weg zu Wettbewerb und einem level playing field im Binnenmarkt?, in J. Gundel-K. Werner Lange (a cura di), Energierecht nach dem Clean energy package. Tagungsband der Elften Bayreuther Energierechtstage 2020, Tübingen, 2021, p. 123 ss.